



PENSIONAMENTI DAL 1° SETTEMBRE 2015

Personale docente, educativo e ATA

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E LORO EVENTUALE REVOCA**

ENTRO IL 15 GENNAIO 2015

ESCLUSIVAMENTE ON LINE CON POLIS

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- ✓ Tutte le **domande di cessazione dal servizio** e le loro eventuali **revoche** del **personale** docente (compresi insegnanti di religione cattolica), educativo e **ATA di ruolo** devono essere presentate **entro il 15 gennaio 2015** utilizzando **esclusivamente** la procedura **POLIS** istanze on line–domande di cessazione, presente sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it).
- ✓ Le domande di cessazione dei **Dirigenti scolastici** devono essere presentate entro il **28 febbraio 2014** (art. 12 del CCNL 2010)
- ! Gli interessati **dovranno dichiarare espressamente** nella domanda di cessazione **se intendono cessare comunque o permanere in servizio in caso di mancanza dei requisiti**.
- ✓ Continuano ad essere presentate **in forma cartacea**:
 - le domande del personale delle province di **Trento, Bolzano** e di **Aosta** da presentare alla sede scolastica di servizio che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici territoriali;
 - le domande di **trattenimento in servizio**;
 - le domande del **personale in servizio all'estero** (tale personale può scegliere di non utilizzare Polis).
- ✓ **L'uso di POLIS** è previsto anche per la comunicazione dei dati necessari per la definizione del trattamento pensionistico da parte del personale a cui l'Amministrazione ha inviato comunicazione di **recesso dal contratto**
- ✓ Ricordiamo che per poter utilizzare la procedura web POLIS è necessaria la **preventiva registrazione al sistema** seguendo le apposite funzioni presenti su "Istanze OnLine" nel sito www.istruzione.it.

ATTENZIONE !!!

- ✓ Oltre alla domanda di cessazione dal servizio **deve essere presentata** la **domanda di pensione all'INPS - gestione ex INDAP direttamente dagli interessati**. La compilazione e la presentazione dovrà avvenire **esclusivamente** con una delle seguenti modalità:
 - **compilazione della domanda on-line** sul sito www.INPS.it, previa registrazione;
 - compilazione della domanda attraverso **l'assistenza gratuita di un patronato**;
 - presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato al **n. 803164**.
- ! **Le domande presentate in forma diversa da quella telematica non saranno prese in considerazione.**

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

- ✓ Per predisporre gli atti destinati all'Ente previdenziale (INPS gestione ex INPDAP) e per acquisire gli effetti delle cessazioni in organico di diritto, gli uffici sono tenuti ai seguenti adempimenti:
 - Le domande di cessazione devono essere **convalidate dal SIDI entro il 16 febbraio 2015**.

- Gli Uffici utilizzano il SIDI per predisporre e trasmettere per via telematica all'INPS – gestione dipendenti pubblici i prospetti con i dati utili per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.
- ✓ L'eventuale **mancata maturazione del diritto a pensione** nei riguardi del personale dimissionario **privo dei requisiti** prescritti (di cui sarà data comunicazione all'interessato), è accertata:
 - dagli Uffici territoriali
 - o dalle scuole nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000
- ✓ L'eventuale **rifiuto o ritardo di accoglimento della domanda di dimissioni** in presenza di procedimento disciplinare in corso deve essere comunicato **entro 30 giorni** dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

LE DOMANDE DI PART-TIME/PENSIONE

La domanda di **part-time/pensione** può essere presentata, sempre utilizzando **esclusivamente** la procedura **POLIS** - istanze on line:

- ✓ da coloro che **hanno maturato entro il 31.12.2011** i requisiti per la pensione di anzianità (**quota 96**) e non hanno compiuto i 65 anni di età.
- ✓ da coloro che **hanno maturato/maturano entro il 31.12.2015 i requisiti per la pensione anticipata** (41 anni e 6 mesi per le donne; 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno raggiunto i 65 anni di età.

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche **l'opzione** per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part-time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

LE DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ'

- ✓ Il **trattenimento in servizio** può essere richiesto, **in forma cartacea entro il 15 gennaio 2015** da coloro che raggiungono **66 anni e 3 mesi** di età al **31 agosto 2015** e non sono in possesso di **20 anni** di anzianità contributiva.
- ✓ Il trattenimento in servizio **spetta** non oltre il **70° anno** di età se consente di conseguire, per effetto della proroga, **l'anzianità contributiva minima** per il diritto a pensione di vecchiaia: **20 anni** (art. 509, co. 3, del d.lgs. n. 297 del 1994).

RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

- ✓ In applicazione dell'art. 72 comma 11 della legge 133/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dalla legge di conversione del DL 90/2014) l'Amministrazione può procedere alla **risoluzione del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi**, di coloro:
 - che hanno maturato i **requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011** (normativa previgente) e che **entro il 31 agosto 2015** raggiungono i **40 anni** di anzianità contributiva
 - che maturano i **requisiti per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 agosto 2015** (riforma Fornero) con il conseguimento (senza alcun arrotondamento):
 - di **41 anni e 6 mesi** di anzianità contributiva per le **donne**
 - di **42 anni e 6 mesi** di anzianità contributiva per gli **uomini**

NOTA BENE

- ✓ I **periodi di riscatto**, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti.
- ✓ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una **situazione di esubero** del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.
- ! Le **attuali disposizioni** sulla pensione anticipata prevedono una **penalizzazione** per i dipendenti di **età inferiore ai 62 anni** la cui anzianità contributiva **non deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro**, (inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità e di congedo parentale, di servizio militare, di infortunio, di malattia, di cassa integrazione guadagni e di congedo per donazione di sangue). **La risoluzione forzata non viene esercitata nei confronti di coloro che sarebbero soggetti a penalizzazione.**

ATTENZIONE

- ! **La legge di stabilità 2015 in corso di approvazione dovrebbe prevedere l'abolizione della penalizzazione per i dipendenti con età inferiore a 62 anni fino al 31/12/2017.**

LE PENALIZZAZIONI

- ! **Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.** Sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012 è applicata una **riduzione dell'1%** per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni **La riduzione è elevata al 2%** per ogni ulteriore anno di anticipo oltre i primi due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età) penalizzati all'1%. La riduzione percentuale è **proporzionale al numero dei mesi**.